

**BOZZE DI STAMPA**

**21 dicembre 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (981)**

## **TOMO II**

### **EMENDAMENTI ALLA SEZIONE II**

#### **Art. 2**

##### **2.Tab.1.5000.5**

**IL GOVERNO**

*Alla tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:*

*2.1.7 Entrate extra-tributarie - Entrate ricorrenti - Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:*

2019:

CP: 9.506.220;

CS: 9.506.220.

2020:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2021:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

*Alla tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 33-Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare  
- Ud V 23.1:*

2019:

CP: - 175.000;

CS: - 175.000.

2020:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2021:

CP: - ;

CS: - .

*Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali - U.d.V. 23.2:*

2019:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2020:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2021:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

*Alla tabella n. 5 - Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 6 - Giustizia, Programma 1 - Amministrazione penitenziaria - U.d.V. 1.1:*

2019:

CP: 15.000.000;

CS: 15.000.000.

2020:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000.

2021:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000.

*Alla tabella n. 8 - Stato di previsione dell'interno - apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio - U.d.V. 1.1:*

2019:

CP: 2.015.380;

CS: 2.015.380.

2020:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2021:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Ud V. 3.1:*

2019:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2020:

CP: - 17.000.000;

CS: - 17.000.000.

2021:

CP: - 27.000.000;

CS: - 27.000.000.

*Missione 7 -Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - U.d.V. 3.3:*

2019:

CP: 15.200.000;

CS: 15.200.000.

2020:

CP: 22.000.000;

CS: 22.000.000.

2021:

CP: 27.000.000;

CS: 27.000.000.

*Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose - U.d.V. 5.1:*

2019:

CP: 2.465.839;

CS: 2.465.839.

2020:

CP: - ;

CS: - .

2021:

CP: - ;

CS: - .

---

### **Art. 3**

#### **3.Tab.2.1.5**

PICCHETTO FRATIN

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2021:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

*Conseguentemente, alla missione 2: "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", programma 2.5 "Rapporti finanziari con gli enti territoriali", azione: "Interventi di settore a favore delle Regioni" apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2021:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

---

**3.Tab.2.2.5**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 28.252.000;

CS: + 28.252.000

2021:

CP: + 28.252.000;

CS: + 28.252.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 3: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 28.252.000;

CS: - 28.252.000;

2021:

CP: - 28.252.000;

CS: - 28.252.000.

**3.Tab.2.3.5**

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2020:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2021:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2020:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2021:

CP: - 250.000;

CS: - 250.000.

---

### **3.Tab.2.4.5**

RENZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento*

nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

---

### **3.Tab.2.5.5**

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

*Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 - Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000;

2020:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000;

2021:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000;

*Conseguentemente, alla Tabella 11, Stato di previsione Ministero della difesa, Missione 5 Difesa e sicurezza, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6),. 2 apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2020:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000;

2021:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000;

---

### **3.Tab.2.6.5**

GARAVINI, ROJC, VATTUONE

*Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 - Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0;

2021:

CP: - 0;

CS: - 0;

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0;

2021:

CP: - 0;

CS: - 0;

---

### **3.Tab.2.7.5**

DAL MAS

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 30 Giovani e Sport, Programma 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2020:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2021:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2021:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

---

## **Art. 7**

### **7.1**

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, primo periodo, le parole "sono riassegnati nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono riassegnati nella misura del 50 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

---

## **Art. 9**

### **9.Tab.8.1.5**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 3.3 "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia", apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000;

2020:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000;

2021:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 3.000.000;

2020: - 11.000.000;

2021: - 8.000.000.

---

### **9. Tab.8.2.5**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, alla missione 4 "Soccorso civile", programma 4.1 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile", apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 22.000.000;

CS: + 22.000.000;

2020:

CP: + 22.000.000;

CS: + 22.000.000;

2021:

CP: + 22.000.000;

CS: + 22.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 22.000.000;

2020: - 22.000.000;

2021: - 22.000.000.

---

### 9.0.1

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art-bis.**

*(Detrazione per i canoni di locazione)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1996, n. 917, i commi 01, 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) lire 1.260.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 780.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

1-*bis*. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

a) lire 2.220.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 1.260.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

---

## **Art. 10**

### **10.1**

LONARDO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il personale di categoria C (ex CCNEELL), assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio 2018 nelle STO delle ex Autorità di Bacino Nazionali, istituite con *ex lege* n. 183 del 1989 e confluite nelle Autorità di Bacino Distrettuali, istituite con decreto-legge n. 152 del 2006 modificato ed integrato con *ex lege* n. 221 del 2015, in considerazione dell'alta professionalità acquisita e della specificità delle attività svolte al seguito dei numerosi eventi calamitosi di dissesto idrogeologico che hanno colpito l'Italia, è autorizzata la progressione verticale nella categoria D (ex CCNEELL) anche in deroga alla dotazione organica dell'Ente. La progressione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma previa presentazione domanda da parte del personale. Requisito necessario, ai fini della progressione, è la presenza in servizio in modo continuativo, presso le STO delle Autorità di Bacino Nazionali, in data antecedente il 31 dicembre 2012, Alla maggiore spesa per il personale (cap. 3011 - Tabella n. 9), si farà fronte attingendo dalle spese di funzionamento (cap. 3021 - Tabella n. 9) delle rispettive Autorità di Bacino Distrettuali per il solo anno 2019 per entrare poi a regime nell'anno 2020».

---

## Art. 12

### 12.1

GARAVINI, VATTUONE, ROJC

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Dopo l'articolo 614 2-bis del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente: "articolo 614 3-bis - Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui ai presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'art 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94".

9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,

comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 9-*bis*, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 13

### 13.1

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e del turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019, di 7 milioni di euro per il 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'incentivazione e il potenziamento del "turismo di ritorno" degli italiani all'estero e degli italo-discendenti.

6-*ter*. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e del turismo.

6-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 5.000.000;

2020: - 7.000.000;

2021: - 10.000.000.

---

## **Art. 18**

### **18.1**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«1-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

---

### **18.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

---

### **18.3**

MANCA, COLLINA, RICHETTI, FERRARI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2018, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

---

### **18.4**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Al comma 22, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.».

---

### **18.5000/1**

LAUS

*-All'emendamento 18.5000, dopo il comma 27-bis aggiungere il seguente:*

«27-ter. Il fondo di cui alla legge n. 181 del 1989 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020 destinati ad azioni infrastrutturali e di supporto alle imprese connessi all'Area di Crisi Industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro dell'area metropolitana di Torino.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 10.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - .

---

## **18.5000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 27 inserire il seguente:*

«27-bis. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti».

---

## **18.5001**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel Mondo", programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"».

---